

Legge regionale 06 agosto 1998, n.51

Ulteriori modifiche alla legge regionale 25.7.96 n. 58 - Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale

ARTICOLO 1

L'art. 5 della LR 25.7.96 n. 58, come modificato dall'art. 3 della LR 20.6.97 n. 43, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione)

1. La Giunta regionale assegna i contributi nei 60 giorni successivi al termine di cui all'art. 3, stabilendo il termine perentorio per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Il mancato rispetto del termine per l'affidamento dell'incarico di progettazione determina la revoca dei contributi".

ARTICOLO 2

Il comma 4 dell'art. 6 della LR 25 luglio 1996 n. 58, aggiunto con l'art. 4 della LR 20 giugno 1997 n. 43, e' sostituito dal seguente:

"4. Il termine di cui all'art. 5 per l'affidamento degli incarichi relativi alle istanze di contributo, finanziate nell'anno 1996 e' differito al 28 febbraio 1998."